

Il sistema previdenziale italiano

Il sistema previdenziale italiano può essere suddiviso in tre categorie, dette “pilastri”:

1. Primo pilastro – Previdenza Pubblica di Base

E' obbligatoria, in quanto il contributo è dovuto per legge, fa capo all' INPS (per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti e simili) e ad altri Enti (Casse Autonome Previdenziali)
E' basata su un sistema a ripartizione.

Previdenza pubblica di base

- INPS
- EX- INPDAD
- CASSE PREVIDENZIALI

2. Secondo pilastro – Previdenza Complementare Collettiva

E' facoltativa e serve ad integrare il primo pilastro, contribuendo ad innalzare il tasso di sostituzione salariale. E' costituita dai Fondi Pensione Chiusi (o Negoziati), dai Fondi Pensione Aperti ad adesione collettiva e dai Fondi Preesistenti.

E' basata su un sistema a capitalizzazione.

Previdenza complementare collettiva

- FONDI CHIUSI
- FONDI APERTI
- FONDI PREESISTENTI

3. Terzo pilastro – Previdenza Complementare Individuale

E' facoltativa, consente al lavoratore di incrementare il proprio reddito in età avanzata e di scegliere tempi e modi nell'erogazione della prestazione. E' costituita dai Fondi Pensione Aperti ad adesione individuale e da polizze assicurative aventi caratteristiche previdenziali, dette PIP (Piani Individuali di Previdenza).

E' basata su un sistema a capitalizzazione.

Previdenza complementare individuale

- FONDI APERTI
- PIP

Il sistema pensionistico nazionale a lungo si è basato su un unico pilastro pubblico obbligatorio gestito con il criterio della ripartizione.

Fino agli Anni Ottanta...



Gestione a ripartizione in pareggio

- Prevalenza dei lavoratori attivi rispetto ai pensionati
- Prevalenza dei contributi versati rispetto alle pensioni erogate

...Dopo gli anni Ottanta



Gestione a ripartizione in disavanzo

- Fattori demografici
- Fattori economici
- Fattori normativo-istituzionali

Previdenza di base – Le prime riforme: i principali interventi

- **Fino a Dicembre 1992:** importo della pensione collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro; rivalutazione della pensione in pagamento in funzione dell'aumento dei prezzi e del tasso di crescita dei salari reali.

Riforma Amato (D.Lgs. 503/1992)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ innalzamento graduale età pensionabile fino a 65 anni per gli uomini, 60 per le donne e del periodo di contribuzione minimo per avere diritto alla pensione (20 anni) ▪ allargamento graduale della base di calcolo della pensione con il metodo retributivo (da 5 a 10 anni per i lavoratori dipendenti; da 10 a 15 anni per i lavoratori autonomi; l'intera vita lavorativa per i neoassunti) ▪ perequazione automatica delle pensioni collegata al solo aumento dei prezzi
Riforma Dini (Legge 335/1995)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ passaggio graduale da un sistema di calcolo retributivo ad uno contributivo – contributi capitalizzati sulla base delle medie mobili quinquennali del tasso di crescita nominale del Pil e poi convertiti in rendita in funzione della speranza di vita

ASSORETI
Fondazione Studi e Ricerche

Previdenza di base – Le riforme precedenti: i principali interventi

Riforma Maroni (Legge delega 243/2004)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione del sistema delle cd. “quote” per l'accesso alla pensione di anzianità
Riforma Prodi-Damiano (Legge 247/2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiustamento delle cd. “quote” ▪ Introduzione revisione automatica e triennale dei coefficienti di calcolo della pensione in funzione della vita media
Riforma Sacconi-Brunetta (Legge 102/2009)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posticipo graduale età di pensionamento lavoratrici del pubblico impiego
Riforma Tremonti (Legge 122/2010)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posticipo immediato età di pensionamento lavoratrici del pubblico impiego ▪ Adeguamento triennale coefficienti di trasformazione e età di pensionamento


ASSORETI
Fondazione Studi e Ricerche

I sistemi di calcolo della pensione in funzione degli anni di contribuzione maturati



La Riforma Fornero (D.Lgs. 201/2011 convertito in Legge 214/2011):

Cambia il sistema di calcolo: CONTRIBUTIVO PRO RATA PER TUTTI



La Riforma Fornero (Legge 214/2011)

DUE TIPOLOGIE DI PENSIONE

Dal 1° gennaio 2012 esistono due forme principali di pensione

PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE ANTICIPATA

NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA

Pensione che si ottiene quando si raggiunge **una certa età**. Per conseguirla è necessario aver maturato almeno **20 anni di contributi** e per chi ha iniziato a lavorare dal gennaio 1996 un importo della pensione **> 1,5 volte l'assegno sociale** (l'importo minimo non conta con 70 anni e contribuzione effettiva di 5)

PENSIONE ANTICIPATA

Pensione che si ottiene al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva e rappresenta l'unica modalità di uscita per chi non ha ancora raggiunto il requisito anagrafico

Con la riforma, di fatto sparisce la **PENSIONE DI ANZINITA'** (con e senza quote)

Naturalmente continuano ad esistere le altre forme di pensione (invalidità, inabilità, superstiti, etc.)

La Riforma Fornero (Legge 214/2011)

L'adeguamento alla speranza di vita

I coefficienti di trasformazione e tutti i requisiti per l'accesso al sistema pensionistico saranno adeguati in base agli incrementi nella speranza di vita. Ciò vale per ogni tipologia di prestazione: nuova vecchiaia, pensione anticipata, assegno sociale. Il primo adeguamento è stato applicato nel 2013 e la legge aveva stabilito che non potesse essere superiore a 3 mesi. L'adeguamento in generale è biennale.

La legge ha inoltre stabilito che l'età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari a 67 anni nel 2021 (in pratica, se in base agli adeguamenti automatici legati alla speranza di vita non si raggiungerà questo livello, si procederà ad un adeguamento automatico).

-
- La crisi profonda che negli ultimi decenni ha coinvolto il sistema pensionistico pubblico ripropone inevitabilmente il tema dello sviluppo dei fondi pensione, quale strumento necessario per riportare in equilibrio i conti della previdenza pubblica e garantirne la sostenibilità nel lungo periodo
 - Gli strumenti di previdenza complementare assolvono la funzione di realizzare efficienti programmi di risparmio a lungo termine, finalizzati ad erogare prestazioni previdenziali ad un gruppo di soggetti
 - La funzione naturale attribuita ai fondi pensione consiste proprio nell'erogare trattamenti previdenziali a favore di soggetti che cessano l'attività lavorativa.
 - Tuttavia, dall'analisi della loro operatività emerge come la caratteristica peculiare degli strumenti di previdenza complementare sia quella di operare su un terreno per così dire di cerniera tra *welfare* e *settore finanziario*: essi sono al tempo stesso *soggetti previdenziali*, in quanto forniscono un trattamento pensionistico integrativo, e *soggetti finanziari*, in quanto, operando prevalentemente con il meccanismo della capitalizzazione, investono le proprie riserve sui mercati.

La previdenza complementare si basa sul concetto della capitalizzazione ed è caratterizzata dalla volontarietà dell'adesione; i contributi versati sono accantonati e capitalizzati nel tempo per costruire la prestazione finale del singolo aderente.

Si presenta sotto due forme:

▪ **PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA**

▪ **PREVIDENZA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE**

Nota: i "Fondi Preesistenti" sono quelli già in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993

2° PILASTRO

Fondi preesistenti

Fondi chiusi (negoziali)

Fondi aperti ad adesione collettiva

Fondi aperti ad adesione individuale

3° PILASTRO

Piani Individuali di Previdenza (PIP)

Una prima importante distinzione che il Legislatore italiano introduce con riferimento ai fondi pensione è quella tra fondi pensione CHIUSI (o negoziali) e APERTI.

▪ I fondi pensione CHIUSI sono soggetti con o senza personalità giuridica, autonomi rispetto al soggetto promotore, istituiti a beneficio esclusivo di particolari tipologie di lavoratori che appartengono a specifici settori, alla stessa categoria professionale, alla stessa impresa o allo stesso territorio.

▪ Si tratta, pertanto, di fondi di categoria per i quali è ammessa soltanto un'adesione di tipo collettivo.

▪ Questa tipologia di piani pensionistici nasce principalmente grazie all'iniziativa delle parti sociali (rappresentanti dei lavoratori e delle imprese) che convengono nella istituzione del fondo e stabiliscono le modalità di partecipazione.

-
- I fondi pensione APERTI sono accessibili da parte di tutti i tipi di lavoratori e non soltanto di specifiche categorie, come avviene nel caso di quelli chiusi.
 - Essi si presentano, in altri termini, come fondi non di categoria in cui l'adesione non è soltanto collettiva, ma anche individuale.
 - La loro costituzione, pertanto, si basa sul principio della “unilateralità istituzionale”, in quanto non sono promossi tramite contratti o accordi collettivi tra le parti sociali, bensì per iniziativa di un operatore finanziario che rappresenta un'entità sostanzialmente estranea a quella dei beneficiari lavoratori.
 - Con riferimento alle modalità di costituzione, per i fondi aperti il Legislatore prevede la costituzione esclusivamente mediante formazione di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo nell'ambito del patrimonio del soggetto promotore, con gli effetti di cui all'art. 2117 C.C. Per rafforzare la necessità di una separazione è, inoltre, previsto che l'impresa si costituisca nel tipo della società per azioni o in accomandita per azioni. L'art.2117 C.C. prevede inoltre due vincoli: quello di indisponibilità del fondo per fini diversi da quelli previdenziali e quello di inespropriabilità da parte dei creditori della società o dell'ente nel cui contesto è stato istituito il fondo.

Pensioni, in arrivo un milione di buste arancioni dall'Inps

L'Inps si prepara a inviare un milione di buste arancioni con la probabile data di pensionamento e la stima sull'entità dell'assegno

15 novembre 2018 – Tornano le **buste arancioni**: entro la fine del 2018 l'Inps ne invierà circa **un milione** ad altrettanti lavoratori con l'[estratto contributivo](#), la simulazione dell'importo della pensione futura e la [data](#) in cui si potrà andare in pensione secondo la legislazione vigente.

PLATEA – L'istituto di previdenza fa sapere che ha allargato le platee di coloro che potranno accedere al servizio online "[la mia pensione futura](#)" aprendo gradualmente ai pubblici dipendenti, artigiani e commercianti, "entro l'anno saranno contattati i primi 500mila, e ai fondi speciali". L'obiettivo ambizioso è arrivare a coprire tutti i lavoratori alla luce delle novità in arrivo dopo la Manovra di bilancio.

COSA CI SARA' NELLA BUSTA ARANCIONE – All'interno delle buste arancioni i lavoratori troveranno la simulazione dell'importo della [pensione futura](#) sulla base di quanto fino ad oggi versato, della retribuzione attesa e della data di uscita.

QUOTA 100 – [Quota 100](#) non potrà essere inserita nel programma di calcolo fino a quando non diventerà legge, ma è comunque utile per le persone avere un'idea della cifra che potrebbero prendere uscendo a 67 anni, in modo da poterla raffrontare con la pensione che invece prenderebbero uscendo prima. Sono oltre 475mila i potenziali beneficiari di quota 100 che potrebbero sommarsi a circa 90mila nuovi assegni di vecchiaia, a 74mila pensioni per lavoratori precoci e a circa 60mila pensionati anticipati, secondo le simulazioni dell'Ufficio parlamentare di Bilancio su dati Inps.

CONTO SALATO – Sempre secondo la simulazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio il [taglio dell'assegno](#) potrà arrivare fino al 34,7% (in caso di uscita nel 2019 di chi avrebbe maturato la pensione nel 2025). Il presidente Inps Boeri ha ribadito come l'eventualità di uscita anticipata con quota 100 avrebbe un aggravio sui costi del sistema pensionistico: "Inevitabilmente una misura che apre all'opportunità di un'uscita anticipata il primo anno costa meno e molto meno rispetto al secondo anno. Le differenze sarebbero anche più marcate – ha spiegato ancora Boeri – nel caso in cui venissero previste delle finestre come l'opzione donna o l'ape sociale.

REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE SENZA QUOTA 100 – In tutti i casi, a oggi i requisiti [per chi vuole andare in pensione senza quota 100](#) rimangono i seguenti:

- pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi;
- pensione di vecchiaia contributiva: 70 anni e 7 mesi;
- pensione anticipata contributiva: 63 anni e 7 mesi;
- lavoratori precoci: 41 anni di contributi a prescindere dall'età;
- pensione anticipata uomini: 42 anni e 10 mesi;
- pensione anticipata donne: 41 anni e 10 mesi.